



Q454-0473

Dicembre 2021

Scheda informativa

per la presentazione dei dati (CoC) da parte dei grandi importatori nel quadro delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli nuovi

1. Premessa

Dal 1° luglio 2012, analogamente all'UE, sono in vigore in Svizzera le prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per automobili nuove. Dal 1° gennaio 2020 tali norme si applicano anche ad autofurgoni e trattori a sella leggeri (veicoli commerciali leggeri) secondo l'ordinanza sul CO₂ (RS 641.711).

2. Riferimenti normativi

Le norme giuridiche di riferimento sono l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂), RS 641.711, l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), RS 741.41 e l'ordinanza sull'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), RS 741.511.

3. Destinatari

La presente scheda informativa si rivolge a tutti i grandi importatori che mettono in circolazione in Svizzera nuove automobili e nuovi veicoli commerciali leggeri omologati con approvazione del tipo (AT).

4. Principi

- I grandi importatori ricevono a cadenza trimestrale i conteggi relativi ad automobili e veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione.
- I veicoli interessati sono selezionati tramite il Sistema informativo ammissione alla circolazione (IVZ) considerando, se presenti, i dati tecnici (CO₂, peso a vuoto, altri) riportati nelle rispettive approvazioni del tipo.
- I dati CoC vengono utilizzati soltanto se l'importatore decide di presentarli (Certificate of Conformity CoC: certificato di conformità di cui all'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE).
- L'Ufficio federale dell'energia (UFE) emette la fattura finale.

5. Dati richiesti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂

Affinché vengano considerati i dati CoC, un importatore deve presentare per i veicoli in questione i seguenti dati:

- numero di identificazione del veicolo (VIN)
- emissioni di CO₂ combinate conformemente al metodo di misurazione WLTP (voce CoC 49.4). Per i veicoli che sono parzialmente elettrici (ibridi plug-in), le emissioni di CO₂ combinate ponderate sono decisive. Per i veicoli che non hanno emissioni di CO₂ nella catena di custodia secondo la procedura di misurazione WLTP, le relative emissioni di CO₂ devono essere calcolate secondo l'allegato 4

dell'ordinanza sul CO₂ e il valore calcolato deve essere inserito. Per questi veicoli, i relativi parametri di calcolo devono essere indicati in colonne supplementari nella lista.

- peso a vuoto effettivo (voce CoC 13.2) oppure peso in ordine di marcia (voce CoC 13)
- eventuali tecnologie innovative (eco-innovazioni) e la conseguente riduzione di Emissioni di CO₂ secondo il CoC. il codice del titolare dell'omologazione
- il codice del titolare dell'omologazione

6. VCL con approvazioni del tipo plurifase secondo art. 24, cpv. 3 b, ordinanza sul CO₂

Se i dati della procedura di interpolazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 devono essere utilizzati per gli VCL con omologazione in plurifase (Multi-Stage Vehicles, MSV), le basi di valutazione a norma dell'allegato III, parte A, numero 1.2.2 del regolamento (UE) 2019/631 devono essere fornite come segue:

- il peso a vuoto rilevante ai fini della sanzione del veicolo in ordine di marcia secondo l'allegato III, parte A, punto 1.2.4 del regolamento (UE) 2019/631, calcolato sulla base della massa secondo delle voci CoC 14.2 della CoC o 14¹. Questo deve essere usato al posto del peso secondo delle voci CoC 13.2 o 13.
- il valore di CO₂ rilevante ai fini della sanzione calcolato in base alla metodologia di interpolazione secondo l'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2 o 3.2.4 del regolamento (UE) 2017/1151. A tal fine, si utilizza lo strumento di calcolo che deve essere fornito dal costruttore del veicolo di base secondo il regolamento (UE) 2017/1151 allegato XII, punto 2.3

7. Innovazioni ecologiche

Ai fini del riconoscimento di una riduzione delle emissioni di CO₂ conseguita grazie all'impiego di tecnologie innovative occorre presentare i dati CoC relativi al veicolo in questione (art. 24, cpv. 3, lett. A, ordinanza sul CO₂).

Le innovazioni ecologiche sono conteggiate solo parzialmente. La riduzione delle emissioni medie di CO₂ relativa a un parco veicoli nuovo di un grande importatore, o a un veicolo di piccoli importatori, conseguita grazie all'impiego di tecnologie innovative è considerata fino a un massimo di 7 grammi CO₂/km (art. 26, cpv. 1, ordinanza sul CO₂).

8. Procedura

- I dati menzionati nei numeri 5 e 6 di questo foglio informativo devono essere trasmessi all'USTRA (co2-sanktion@astra.admin.ch) separatamente per e-mail sotto forma di un file Excel (vedi esempio di trasmissione qui sotto).
- Per la fattura annuale vengono considerati solo i dati pervenuti all'USTRA entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento (art. 24, cpv. 5, ordinanza sul CO₂).
- Gli importatori che presentano i dati CoC di automobili e VCL devono preparare una lista separata per ogni tipo di veicolo.

9. Modello per la presentazione dei dati CoC

Codice titolare AT	Marca	Numero VIN	Peso a vuoto	CO ₂	Ino-Tech_1*	CO ₂ _1**	Colonne supplementari***
7XXX	marca	ABC12345678901234	1707	199			

¹ Se l'importatore ha valori misurati del veicolo completato dal carrozziere, questi possono anche essere presentati e usati come base per calcolare i valori di CO₂ secondo la metodologia di interpolazione.

7XXX	marca	ABC98765432109876	1505	165	eX XX	1.2	
7XXX	marca	ABC12345432123454	1450	130			
7XXX	marca	ABC01230123012301	1395	125	eX XX	2	
7XXX	marca	ABC12312312312312	1425	127	eX XX	1.5	
7XXX	marca	ABC54321543215432	1430	120			

*Codice dell'innovazione ecologica

**Risparmio di emissioni di CO₂ in g/km riconducibile all'innovazione ecologica

*** Colonne supplementari per i veicoli le cui emissioni di CO₂ sono calcolate secondo l'allegato 4 dell'ordinanza sul CO₂ (vedi punto 5). Per questi veicoli, almeno 3 colonne devono essere completate con le seguenti informazioni CoC (tipo di carburante: voce CoC 26, potenza in kW: voce CoC 27, tipo di trasmissione: voce CoC 28).

Un corrispondente modello Excel è disponibile per gli importatori per la presentazione dei dati:

<https://www.bfe.admin.ch/auto-co2> -> Automobili/Autofurgoni et trattori a sella leggeri -> Documenti -> Moduli e schede informative -> Modello di presentazione dei dati

10. Controlli

Per verificare i dati presentati, l'USTRA e l'UFE possono richiedere all'importatore di trasmettere il CoC in originale (art. 24, cpv. 6, ordinanza sul CO₂ RS 641.711). Nel caso di MSV, deve essere presentato anche l'estratto generato dallo strumento di calcolo sui dati calcolati e sottostanti.